

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1984

Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

ONOREVOLI SENATORI. — Un'organica sistemazione ai fini previdenziali delle imprese che in forma singola od associata manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli non è stata a tutt'oggi debitamente realizzata precipuamente per le difformità di vedute manifestatesi in materia.

In particolare, a fronte della tesi che fosse esigente riconoscere ai lavoratori dipendenti dalle imprese in argomento i trattamenti previdenziali dei settori extra agricoli attese le dimensioni e l'entità di interessi dell'attività, non è mancato chi propendesse nel senso opposto, ritenendo che occorresse salvaguardare, nella sua unicità, la definizione stessa di impresa agricola consolidata nell'articolo 2135 del codice civile.

Nè a dipanare l'intrigo dei contrastanti interessi era valsa la conciliante formula,

contenuta nell'articolo 9 della legge n. 334 del 12 marzo 1968, secondo cui, in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento ai fini previdenziali delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, si dovessero applicare i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori.

L'ingiustificata disparità di trattamento introdotta dalla norma tra lavoratori esplicanti la stessa attività lavorativa era evidente e non sfuggiva alla censura della Corte costituzionale (sentenza n. 185 del 14 luglio 1976).

Per dare ordine alle diversificazioni di fatto esistenti il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato l'applicazione della disciplina previdenziale del settore

agricolo in aderenza alla definizione di imprenditore agricolo.

È da tali presupposti di fatto e di diritto che trae origine il disegno di legge in esame, che intende pervenire ad una regolamentazione specifica delle posizioni delle aziende cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai fini delle assicurazioni sociali.

In effetti, il disegno di legge è fondato sul presupposto che occorra conferire particolare rilievo ai peculiari aspetti socio-economici entro i quali è da ricondurre, in base anche alle esperienze emergenti, l'attività cooperativistica del settore agricolo.

È perciò che si provvede con l'articolo 1, primo comma, a codificare, delimitandolo, peraltro, alle sole imprese cooperative, il criterio della prevalenza, elaborato in dottrina e giurisprudenza, per l'individuazione di quel rapporto di connessione tra attività agricola in senso stretto, così come definito dal primo comma dell'articolo 2135 del codice civile, e quelle di trasformazione ed alienazione dei prodotti che vale a definire queste ultime attività come rientranti nella normale pratica dell'agricoltura ai sensi dello stesso articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

Detta prevalenza viene definita nel senso che appartengono ai settori industriale e commerciale quelle imprese cooperative che si approvvigionano dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità complessi-

vamente superiore alla metà del fabbisogno dei beni da trasformare e/o commercializzare.

Con il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 si provvede a definire le imprese cooperative da assoggettare alla disciplina previdenziale del settore agricolo ed a prevedere una norma di sanatoria per la regolarizzazione delle posizioni pregresse.

Con l'articolo 2, infine, si prevede un regime transitorio in base al quale le imprese cooperative regolarmente costituite in data anteriore al 31 dicembre 1983 e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente disegno di legge, vedano applicate nei loro confronti le disposizioni previdenziali del settore agricolo limitatamente ai primi cinque anni della loro attività.

L'unito disegno di legge ha fondamento nell'esigenza di intervenire onde apportare chiarezza nelle determinazioni che l'INPS è tenuto ad assumere anche a garanzia delle posizioni giuridiche degli interessati ed intende corrispondere all'ordine del giorno n. 9.256.1, assunto dal Senato nella seduta del 4 novembre 1983, con il quale si chiede che con apposito provvedimento sia definita la disciplina relativa all'inquadramento previdenziale delle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in aderenza ad un disegno di legge approvato dallo stesso Senato nella decorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quelli complessivamente trasformati o commercializzati.

2. Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nel comma stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

3. Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1984 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese e loro consorzi di cui al precedente secondo comma anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente restano valide e conservano la loro efficacia le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Art. 2.

Nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi nonché dei rispettivi dipendenti, contemplati dalla presente legge, regolarmente costituiti in data anteriore al 31 dicembre 1983 e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano comunque le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, limitatamente ai primi cinque anni della loro attività.